



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Associazione Italiana Arbitri

Commissione di Disciplina d'Appello

Delibera n. 60 del 3 maggio 2023

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA D'APPELLO

composta da

A.B. Avv. Giuseppe Fonisto Presidente estensore

A.B. Dott. Anselmo Pagani Componente

O.A. Avv. Umberto Cucé Componente

con l'assistenza dell'A.B. Dott. Anselmo Pagani in qualità di Segretario, si è riunita in data 3 maggio 2023 in Roma, nei locali di via Campania 47, per deliberare in ordine all'appello interposto in data 6 marzo 2023 dall'A.B. Giuseppe Esposito della Sezione A.I.A. di Cinisello Balsamo

avverso

la delibera n. 34 del 9 febbraio 2023, notificata il 20 febbraio successivo, con la quale la Commissione di Disciplina Nazionale dell'A.I.A. ha adottato nei suoi con-

fronti la sanzione del ritiro della tessera perché riconosciuto colpevole delle seguenti trasgressioni regolamentari, ritualmente contestate:

- *“degli artt. 42, c.3 lett. c), 42 c.1 e 2, 23 c.3, lett. l, 42, c.1 e 2, 23, c.3, lett. m) Regolamento A.I.A.; del combinato disposto dell’art. 42, c.3 lett. a) Reg. A.I.A. e dell’art. 6.1 del Codice Etico A.I.A. punti 1, 3 e 5 con le aggravanti di cui all’art. 7 c. 4 lett. a) e b) delle norme di disciplina A.I.A. e precisamente:*
 - 1) *art. 42 c.3 lett. c) Reg. A.I.A. per non avere, una volta appresi i gravi motivi e circostanziati fatti a carico del D’Onofrio, immediatamente svolto le verifiche del caso, ovvero informato il Presidente Nazionale e il C.N. ovvero assunto ogni altra iniziativa atta a tutelare la credibilità e l’immagine dell’A.I.A.; fatto commesso il 4 settembre 2021;*
 - 2) *art. 42, c. 1 e 2 ed art. 23. C. 3 lett. l) Reg. associativo perché quale Presidente sezionale non ha, pur a fronte di notizie riguardanti il D’Onofrio di sicura rilevanza disciplinare, inviato la segnalazione alla Procura federale; fatto commesso il 4 settembre del 2021;*
 - 3) *art. 42, c. 1 e c. 2 e art. 23 c.3, lett. m) Reg. associativo perché quale Presidente sezionale non ha svolto le funzioni connesse al proprio mandato in maniera diligente e collaborativa con gli Organi direttivi A.I.A., omettendo di riferire – come se nulla fosse – fatti (quelli relativi al D’Onofrio) di incontestabile rilievo associativo oltre che disciplinare; fatto commesso il 4 settembre del 2021;*
 - 4) *il combinato disposto dell’art. 42, c. 3 lett. a) Reg. associativo e dell’art. 6.1 del Codice Etico:*
 - *punto 1 per il quale “il comportamento dell’Associato deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed*

alla lealtà; i comportamenti, oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla “virtù del bene operare”;

- *punto 3 per cui “tutte le attività, in particolare quelle burocratiche ..., devono essere improntate alla lealtà, sinteticità e fedeltà dei fatti veramente avvenuti ed essere intellegibili, evitando superficialità ed approssimazione;*
- *punto 5 per cui “l’Associato svolge le proprie funzioni con diligenza ed operosità, cura con diligenza l’organizzazione e l’utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili;*
- *per avere col proprio comportamento violato la fiducia e l’affidamento della funzione, la correttezza, la lealtà e non essersi ispirato alla virtù del bene operare;*
- *con rara ed inspiegabile superficialità, approssimazione e negligenza, aver omesso ogni controllo e verifica sulle gravi notizie apprese circa la persona dell’allora Procuratore nazionale, assumendo un contegno in palese spregio dei fondamentali principi di lealtà, dignità della funzione e trasparenza; fatto commesso il 4 settembre del 2021.*

Con l’aggravante di cui all’art. 7, c. 4, lett. a) delle norme di disciplina A.I.A. per aver commesso le infrazioni nell’esercizio di una carica associativa per i capi 1 e 4, e l’aggravante di cui all’art. 7, c. 4, lett. b) delle norme di disciplina A.I.A. per il gravissimo danno d’immagine cagionato all’Associazione, posto che “l’affaire D’Onofrio”, in larghissima parte legato ai trascorsi precedenti il suo arresto del novembre 2022, “anticipati” dal Rosciano oltre un anno prima, ha avuto una vastissima eco non solo nazionale ma addirittura mondiale, con una ribalta mediatica senza precedenti e gravissimo nocumento per tutta l’Associazione per tutti i capi contestati. Fatti commessi in permanenza sino al 16.11.2022.

Alla riunione del 3 maggio 2023 è comparso l'appellante, assistito dal suo difensore A.B. Valerio Valensin, il quale riportandosi al contenuto dell'atto di appello, ne chiede l'integrale accoglimento

È pure presente la Procura arbitrale, nella persona dell'O.A. Dott. Bernardo Albergotti, il quale, riportandosi alla memoria del 21 aprile 2023, chiede il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della delibera di primo grado.

I fatti di causa

Il presente procedimento disciplinare ha preso le mosse dalle note vicende che, a partire dal 12 novembre del 2022 con la diffusione dei primi lanci d'agenzia sulle principali testate giornalistiche non solo del nostro Paese, hanno visto come protagonista l'ex Procuratore arbitrale Rosario D'Onofrio.

A seguito di ciò, l'allora Presidente dell'A.I.A. A.B. Alfredo Trentalange, con nota del 17.11.2022, trasmetteva al Presidente federale e, per conoscenza, al Procuratore federale, la relazione vergata dall'O.A. Matteo Garganico, componente del C.R.A. lombardo, che la sera prima aveva assistito come uditore ad una vivace riunione del C.D.S. della Sezione A.I.A. di Cinisello Balsamo.

In quell'occasione era emerso che l'A.B. Esposito, allora Presidente della succitata Sezione, presso la quale in data 26.2.2021 s'era trasferito da Caserta il D'Onofrio, era stato da tempo informato con dovizia di particolari dall'O.A. Mario

Rosciano, di professione carabiniere ed anche lui appartenente alla Sezione di Cinisello Balsamo, di certi discutibili trascorsi che avevano riguardato lo stesso D'Onofrio.

Nel dettaglio, in occasione del raduno precampionato tenutosi in data 5 settembre 2021 a Darfo Boario Terme, il Rosciano aveva riferito all'incolpato quanto segue:

- da un rapido controllo eseguito ricorrendo all'applicazione "MySite", in uso agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, con grande sorpresa rilevava che nessun Rosario D'Onofrio figurava nei ruoli dell'Arma stessa, tanto meno come ufficiale come invece lui soleva spacciarsi;
- incuriositi, il Rosciano chiedeva ad un Maggiore suo amico se ne avesse mai sentito parlare, sentendosi rispondere affermativamente, nel senso che si trattava di un ex ufficiale a suo tempo allontanato dall'Esercito per motivi disciplinari, avendovi esercitato la professione medica in maniera abusiva perché privo della laurea in medicina;
- apprendeva inoltre che lo stesso D'Onofrio era stato denunciato dall'allora compagna poliziotta.

All'udire queste notizie, riferitegli in maniera riservata senza che altri le potessero ascoltare e seguite peraltro dall'invito ad approfondire il tutto attenzionando il soggetto in questione, Esposito esclamò: *"Me la vedo io, non ti preoccupare"*, senza però che il Rosciano ne risapesse più nulla.

In un'altra occasione (raduno del 9-11 settembre 2022 a Brallo) sempre il Rosciano ebbe uno scambio di battute col D'Onofrio in persona, che l'avvicinò per dirgli: *"So che sei carabiniere, ma io ti devo fare una confidenza: lavoro per i servizi segreti!"*.

Al che il primo, per verificare l'attendibilità della sua fonte, gli ribatté: *“Va bene! Comunque ti saluta il maggiore ‘omissis”, all’udire il nome del quale “il D’Onofrio rimase come impietrito”, tanto da allontanarsi rapidamente da lui senza più rivolgergli la parola, e questo perché il predetto ufficiale era stato un suo collega perfettamente al corrente dei fatti che l’avevano interessato sino al forzato allontanamento dall’Esercito.*

In pendenza d’indagine, con istanza del 19.11.2022, la Procura arbitrale inoltrava al Presidente della C.D.N. formale richiesta di sospensione cautelativa nei confronti dell’Esposito, ai sensi dell’art. 30 c.4, Reg. associativo e dell’art. 4, c. 6 delle norme di disciplina A.I.A., atteso che *“dalla sola documentazione acquisita, la possibile violazione disciplinare appare tale da poter recare indubbio pregiudizio all’Associazione, ove all’indagato fosse consentito il proseguimento della normale attività”.*

In pari data, con atto n. 12773 / SS 22-23, il Presidente della C.D.N. disponeva la sollecitata sospensione per la durata di due mesi (con decorrenza pertanto dal 20.11.2022), riconfermandola poi in data 16.1.2023 contestualmente con l’invio della formale contestazione degli addebiti.

Quest’ultima decisione seguiva di pochi giorni il deferimento datato 13.1.2023 col quale la Procura arbitrale, ritenendo acquisita la prova delle plurime e gravi infrazioni regolamentari ascritte all’Esposito, esercitava nei suoi confronti l’azione disciplinare per i motivi di cui in epigrafe, riservandosi di svolgere la funzione requirente in sede d’udienza.

Il 27.1.2023 l’incolpato si costituiva in giudizio, resistendo alle accuse e inviando le proprie controdeduzioni, il cui contenuto è stato poi integralmente ripreso e riproposto in sede di riunione del 9.2.2023, cui l’Esposito è intervenuto con

l'assistenza in qualità di difensore dell'A.B. Valerio Valensin, che concludeva insistendo per il proscioglimento del suo assistito.

In quella stessa occasione, per la Procura arbitrale l'O.A. Bernardo Albergotti si riportava al contenuto dell'atto di deferimento e terminava richiedendo l'irrogazione della sanzione massima del ritiro della tessera, poi accolta dal Giudice di prime cure nell'impugnata delibera.

Il decidente infatti, dopo aver meticolosamente ricostruito l'intera vicenda, ha ritenuto pacificamente acquisito il fatto che, in occasione del raduno precampionato del 3-5 settembre del 2021, fra l'incolpato e l'O.A. Rosciano sia intercorso un colloquio riservato, durante il quale il primo è stato informato dal secondo di rilevanti notizie riguardanti l'ex Procuratore arbitrale Rosario D'Onofrio, e cioè che questi:

- era stato denunciato da parte dell'allora convivente poliziotta;
- era stato dimesso dall'Esercito per motivi disciplinari;
- non era in possesso di alcun titolo di laurea.

A fronte di tali scottanti rivelazioni, tuttavia, dopo aver inizialmente tranquillizzato il Rosciano dicendogli che *"se la sarebbe vista lui"*, l'Esposito non intraprese nessuna reale iniziativa per appurare la fondatezza o meno di tali informazioni, non dando loro credito o, comunque, gravemente sottovalutandole, anche in base al concetto per cui un collega rivestente una carica associativa tanto importante a livello nazionale semplicemente non poteva essersi macchiato dei fatti riferitigli dal Rosciano, sennò ... in che modo sarebbe arrivato sin lì?

L'unica, timida reazione consisté nel chiedere al D'Onofrio: *"Che lavoro fai?"*, venendo da quest'ultimo subito tacitato con la "storiella" che lavorava *"a Roma per i Servizi Segreti"*, una sorta di *"passe par tout"* buono per zittire i curiosi, con conseguente preghiera di mantenere sul punto il più assoluto riserbo.

Atteso che “fra gli obblighi del Presidente sezionale vi sono quelli di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dagli Associati ed il rispetto degli obblighi associativi fra i quali, senz’altro, pure condotte extra-associative che possono assumere rilievo quando coincidono con potenziali violazioni di doveri regolamentari”, secondo la Commissione di primo grado: “non può certamente dubitarsi che le notizie del settembre 2021... fossero tali da richiedere al Presidente sezionale di attivarsi immediatamente per segnalare il caso”.

Nel dettaglio il compito che, da Regolamento, incombeva sull’Esposito certo non era quello di svolgere indagini, bensì di segnalare alle Autorità competenti le notizie pervenutegli affinché queste ultime provvedessero, coi mezzi a loro disposizione, a verificarne la fondatezza o meno.

Il suo totale disinteresse, o meglio, il voluto accantonamento di un obbligo tanto rilevante, per giunta aggravato dal tentativo non riuscito di negare l’evento avendo affermato in un primo tempo di non saperne nulla, secondo la C.D.N. integra i contorni di una condotta omissiva di rilevantissima gravità disciplinare, *“con un’evidenza solare, poi, in termini di conseguenze”.*

Né, a favore dell’incolpato, depongono tutte le considerazioni da lui svolte in sede di controdeduzioni sulla dirigenza A.I.A., perché le stesse paiono soltanto un tentativo di addossare ad altri le proprie responsabilità, con ciò peraltro esulando dal *thema decidendum*, tanto da far ritenere al Giudice di prime cure che l’incolpato, nonostante l’accaduto, non abbia ancora ben compreso le regole di base della nostra Associazione.

Nella dosimetria della sanzione, la C.D.N. ha ritenuto che *“un siffatto atteggiamento, connotato da persistenza della condotta e dalla permanenza nel tempo dell’illecito disciplinare”* porti a concludere di per sé per l’applicazione del ritiro della tessera *“ancor prima del vaglio delle aggravanti”*, e questo pur richiamando

le linee guida a più riprese ribadite, sul punto, dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Tale conclusione è viepiù confermata, nella fattispecie, dalla ritenuta sussistenza (comunque ininfluenza nella determinazione della pena, stante l'applicazione del ritiro della tessera quale sanzione disciplinare base) delle contestate aggravanti:

- *in primis* perché l'Esposito ha commesso le infrazioni regolamentari ascrittegli mentre ricopriva la carica di Presidente sezionale;
- di poi, *“perché il clamore mediatico dell'accaduto, l'evidente lesione conseguita agli Organi associativi e, comunque, il contributo che la condotta dell'incolpato ha fornito a tutte le richiamate conseguenze, sono il segno tangibile dell'esistenza dell'aggravante medesima”*.

Né in ogni caso, nel bilanciamento delle circostanze il riconoscimento in favore dell'incolpato dell'attenuante di cui all'art. 7 comma 5 punto b) delle norme di disciplina A.I.A., attesa l'estrema gravità dei fatti, può mutare il giudizio di netta prevalenza delle aggravanti.

Avverso tale decisione l'incolpato ha interposto tempestivo appello per i motivi così riassumibili:

- 1.a) in via preliminare e pregiudiziale, reitera dinanzi a questa Commissione l'eccezione di giurisdizione e/o incompetenza degli Organi di giustizia A.I.A. già sollevata in primo grado e rigettata dalla C.D.N. che, invece, ha dichiarato la propria competenza a decidere sul presente procedimento.

Secondo la prospettazione attorea, infatti, riportando l'atto di deferimento nei suoi confronti la data del 13.1.2023 (successiva dunque al 1° gennaio del corrente anno), il presente procedimento dovrebbe essere di competenza degli Organi di giustizia della F.I.G.C..

- 2.a) Nel merito, l'appellante si duole dell'asserita *“erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle decisioni”*.

In particolare, l'Esposito ribadisce che, a dover eventualmente svolgere *“le verifiche del caso”*, è (era) semmai la Procura arbitrale, fermo restando altresì quanto dichiarato subito dopo l'arresto del D'Onofrio dall'allora Presidente A.I.A. A.B. Alfredo Trentalange, e cioè che: *“l'A.I.A. non ha a disposizione poteri istruttori per esercitare un'attività di verifica e controllo di quanto dichiarato dagli associati”*, dacché discenderebbe l'assoluta incolpevolezza dell'odierno appellante.

Quanto alla sua presunta condotta omissiva, osserva come le informazioni riportategli dal Rosciano a inizio settembre del 2021 fossero *“da ritenersi prive di qualsiasi rilevanza disciplinare”*, sia perché espresse *“in forma dubitativa, generica, imprecisa e poco dettagliata”*, sia perché *“riferite de relato, senza certezza alcuna sulla veridicità delle stesse”*, tanto più che il Rosciano non ha mai voluto metterle per iscritto, *“temendo una controdenuncia per diffamazione da parte del D'Onofrio”*.

Il fatto poi che, una volta assunte tali informazioni, l'incolpato si sia attivato chiedendo al D'Onofrio che lavoro facesse, sentendosi rispondere che faceva parte dei Servizi Segreti, testimonia una volta di più che nessuna colpevole inerzia può essergli imputata.

Esposito si duole inoltre del fatto che, nell'impugnata delibera, si vogliano far ricadere su di lui le conseguenze del comportamento tenuto dal D'Onofrio, *“senza nessun riscontro probatorio dell'organo giudicante sul nesso di causalità fra l'appellante ed il lamentato danno”*, tanto più che le condotte *contra legem* poste in essere dall'ex Procuratore arbitrale, *“erano facilmente conoscibili dalla Dirigenza A.I.A. già prima del 4 settembre 2021”* (giorno del colloquio fra il

Rosciano e l'A.B. Giuseppe Esposito), essendo quest'ultimo già stato tratto in arresto nel mese di maggio del 2020.

- 3.a) La buona fede dell'A.B. Esposito, attestata da un lungo ed intenso percorso associativo sino ad ora privo di qualsivoglia "inciampo" di carattere disciplinare, si ravvisa anche nel caso che ci occupa, avendo egli ammesso già in sede d'audizione dinanzi la Procura arbitrale di aver omesso di segnalare il D'Onofrio alla Procura federale e/o al Comitato Nazionale A.I.A., di talché il Giudice di prime cure erra nel ritenere la condotta tenuta dal ricorrente incompatibile con la sua permanenza all'interno nella nostra Associazione.
- 4.a) Anche volendo ravvisare nella fattispecie concreta una responsabilità disciplinare a carico dell'odierno appellante, *"la sanzione comminata è oltremodo inadeguata e sproporzionata"*, non solo per le ragioni esposte ai punti che precedono, ma anche perché, dal raduno tenutosi a Darfo Boario Terme a settembre 2021 sino alla notizia dell'arresto del D'Onofrio del novembre 2022, all'A.B. Esposito non è più giunta alcuna notizia negativa nei confronti dell'ex Procuratore arbitrale, il che induce a ritenere che la C.D.N. commetta un errore nel ritenere continuativa e perdurante la condotta disciplinarmente rilevante del ricorrente.

Inoltre, la sanzione più grave prevista dal Regolamento A.I.A. *"non può certo essere comminata se non per fatti commissivi estremamente gravi, che rendano impossibile la permanenza del trasgressore all'interno dell'Associazione"*, quali per esempio potrebbero essere quelli commessi dal D'Onofrio, non invece per un supposto comportamento omissivo addebitato ad un associato che per oltre 40 anni ha dedicato tempo ed energie all'A.I.A..

- 5.a) Nel giudizio comparativo delle circostanze, a giudizio dell'appellante, la Commissione di primo grado incorrerebbe in errore allorquando ritiene pre-

valente l'aggravante costituita dall'aver l'Esposito commesso le infrazioni regolamentari ascrittegli mentre ricopriva la carica di Presidente sezionale.

Infatti, l'omessa segnalazione dei comportamenti di cui il D'Onofrio si sarebbe reso responsabile costituisce di per sé una fattispecie disciplinare tipica del Presidente sezionale in quanto tale, mentre le altre contestazioni paiono un *bis in idem* perché generiche e già contenute nella violazione dell'art. 23 del Reg. A.I.A.. Infine, Esposito contesta altresì che il clamore mediatico suscitato dall'intera vicenda sia a lui addebitabile, atteso che *"lo stesso è conseguenza esclusiva del comportamento tenuto dall'ex associato D'Onofrio"*.

In conclusione, l'odierno appellante chiede a questa Commissione:

- in via pregiudiziale e preliminare, di accertare il difetto di giurisdizione e/o incompetenza dell'adita C.D.N. e del plesso disciplinare dell'A.I.A. in favore degli Organi di giustizia della F.I.G.C.;
- in via principale e nel merito, di accertare l'insussistenza delle infrazioni contestategli e/o la mancanza di responsabilità a titolo di colpa e/o dolo, pronunciando il relativo proscioglimento da ogni addebito;
- in via subordinata, di revocare il provvedimento di ritiro della tessera adottato in primo grado, adottando una sanzione minore proporzionata al fatto e tenendo conto della precedente buona condotta associativa dell'incolpato.

In data 21.4.2023, infine, la Procura arbitrale ha depositato agli atti, ex art. 11, comma 1 delle norme di disciplina, una memoria nella quale, dopo aver esposto alcune sintetiche notazioni rispetto ai diversi motivi del gravame, chiede il rigetto dello stesso e la conseguente conferma della delibera di primo grado.

I motivi della decisione

L'appello è fondato nei limiti di seguito specificati ed è pertanto meritevole di accoglimento nella misura di cui al dispositivo, per le ragioni che seguono.

1.b) In via preliminare, questa Commissione conferma e ribadisce la propria competenza a decidere sul presente procedimento, condividendo e facendo proprie, sul punto, le argomentazioni in base alle quali il Giudice di prime cure (cfr. verbale della riunione del 9.2.2023) ha rigettato l'eccezione procedurale di parte attorea, ovvero:

- *“considerato che, in forza delle norme transitorie e finali del Reg. A.I.A. in vigore all'1.1.2023 “I procedimenti pendenti al 31.12.2022 innanzi agli organi di disciplina A.I.A. continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti;*
- *posto che, proprio in base alle previgenti disposizioni (art. 28. c 1, lett. d) del Reg. A.I.A. in vigore sino al 31.12.2022) era Organo di disciplina pure la Procura arbitrale;*
- *visto che dagli atti del fascicolo risulta che il procedimento disciplinare è stato aperto dalla Procura arbitrale in data 19.11.2022”.*

Né potrebbe essere diversamente, rilevato anche quanto stabilito a chiare lettere dall'art. 57, comma 1 del Reg. associativo in vigore sino al 31.12.2022: *“La medesima azione (disciplinare, N.d.R.) può essere esercitata per i fatti commessi in costanza di tesseramento anche se l'associato non è più tesserato al momento del deferimento”*, il che non sarebbe prospettabile nel caso in cui, come sostenuto dal ricorrente, *“la pendenza del procedimento (fosse) determinata con la notifica dell'atto di deferimento ex art. 4, c. 1 delle norme di disciplina A.I.A.”*.

D'altra parte, l'applicabilità anche nel presente procedimento disciplinare del noto principio per cui *"tempus regit actum"* è ulteriormente attestata da quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del Reg. associativo, in base al quale *"la competenza funzionale è determinata al momento dell'infrazione"*, non invece a quello del deferimento.

Il primo motivo di gravame, pertanto, non è fondato.

2.b) Nel merito, il collegio rileva innanzitutto come, nei confronti di quello che, in buona sostanza, costituisce il principale presupposto di fatto del procedimento che ci occupa, cioè il colloquio riservato intercorso in occasione del raduno precampionato tenutosi a Darfo Boario Terme a inizio settembre del 2021 fra l'O.A. Mario Rosciano e l'incolpato, quest'ultimo non abbia nulla da obiettare.

È pertanto sicuro ed incontestato che, sin dal mese di settembre del 2021, il ricorrente è stato messo al corrente di fatti e circostanze di assoluta gravità riguardanti l'allora Procuratore arbitrale Rosario D'Onofrio, non certo da uno sconosciuto ed inaffidabile *"quisque de populo"*, bensì da un appartenente all'Arma dei Carabinieri che, a sua volta, era stato informato da un Maggiore suo amico, nominativamente individuato, ex collega del D'Onofrio stesso.

Nel dettaglio, i particolari di rilevante interesse disciplinare di cui l'Esposito è venuto a conoscenza, secondo la meticolosa e – lo si ribadisce – incontestata ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure, sono i seguenti:

- l'essere stato il D'Onofrio allontanato dall'Esercito per motivi disciplinari;
- l'essere stato attinto da una denuncia da parte dell'ex convivente poliziotta;
- l'essere privo della laurea.

Orbene, a fronte di tante e tali notizie certamente scioccanti se riferite già ad un qualsiasi appartenente all'A.I.A., ma ancor più se relative ad un collega che in quel periodo ricopriva una carica di relevantissima importanza associativa, il

rassicurante *“Me la vedo io!”* col quale, nell’immediatezza dei fatti, l’odierno appellante tacitò il Rosciano, ha prodotto come unico effetto concreto una sola e, par d’immaginare, quasi imbarazzata domanda posta (non è dato di capire quando e in quali circostanze) dall’Esposito al D’Onofrio stesso: *“tu che lavoro fai?”*.

Peraltro, il quesito viene inconsapevolmente rivolto ad un personaggio il cui agire è stato recentemente definito come improntato ad *“una straordinaria attitudine mistificatoria”* (decisione n. 141 del 17.3.2023 del Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C.) tanto da essere riuscito, con le sue menzogne, a trarre in inganno non soltanto due Dirigenze Nazionali A.I.A. (prima quella di Marcello Nicchi e poi quella di Alfredo Trentalange) e le centinaia di colleghi – inclusi i più stretti collaboratori - che hanno avuto a che fare con lui in tutti gli anni in cui ha ricoperto importanti incarichi a livello nazionale sin dal suo primo approdo in C.D.N., ma anche il Giudice di sorveglianza, l’addetto F.I.G.C. al controllo delle note spese e persino la Procura federale, che a più riprese si è interfacciata con lui senza nulla sospettare.

Facile intuire che la risposta con la quale il D’Onofrio ha immediatamente tacitato il suo indiscreto interlocutore (evidentemente riuscendovi, visto che il *“Me ne occupo io!”* si è arenato lì), altro non è consistita che nell’ennesimo, per così dire, *“colpo di genio”* di un personaggio certamente unico nel suo genere: *“Lavoro a Roma per i Servizi Segreti”*, con l’ovvio sottinteso di non osare chiedergli altro.

Certamente soddisfatto da tale risposta, che da un lato lo sollevava dal rovello mentale inculcatogli dal Rosciano, dall’altro forse coincideva con ciò che l’Esposito stesso voleva sentirsi dire, perché dopo tutto per una qualsiasi Sezione A.I.A. (tanto più per una di provincia) costituisce sicuro motivo d’orgoglio il fatto di poter vantare nei propri ranghi la presenza di un associato operante ai

massimi livelli nazionali, l'incolpato non metteva in atto nessun'altra iniziativa concreta per appurare la fondatezza o meno di quanto riferitogli dal Rosciano, in applicazione del principio *"quieta non movere"*.

Orbene, sotto il profilo strettamente commissivo il Collegio ritiene tuttavia che nulla di disciplinarmente rilevante possa essere addebitato all'Esposito per l'ingenuo tentativo di farsi dire da un elemento siffatto, descritto come *"truffatore seriale"* dal giornalista Fulvio Bianchi del quotidiano "la Repubblica" (vedasi articolo *"Chiné e la Procura F.I.G.C., che fallimento..."*, pubblicato in data 28.4.2023), il vero lavoro che svolgeva.

Sul punto infatti l'appellante coglie nel segno laddove nel suo gravame evidenzia che: *"è la Procura arbitrale (o, nel caso, federale N.d.R.), quale organo inquirente, a dover svolgere eventualmente le verifiche del caso, fermo restando che, come anche dichiarato dal Presidente Nazionale dopo l'arresto di D'Onofrio: "l'A.I.A. non ha a disposizione poteri istruttori per esercitare un'attività di verifica e controllo di quanto dichiarato dagli associati"*.

Né tanto meno di tali poteri istruttori dispongono i Presidenti di Sezione, Esposito compreso, ai quali certo non si può chiedere di fare da controllori (non avendo peraltro nemmeno i mezzi per farlo) e conseguentemente diventare i garanti nei confronti di A.I.A. e F.I.G.C. delle dichiarazioni rese o attestazioni prodotte dai propri associati, i quali semmai ne rispondono personalmente.

Non per nulla, fra le attribuzioni di competenza del Presidente sezionale, all'art. 23 comma 3, lett. g) Reg. A.I.A., figura quella di *"provvedere all'acquisizione (non però alla verifica, N.d.R.) dei documenti prescritti per la nomina degli arbitri e la formazione e tenuta del loro fascicolo personale"*.

Ne consegue che da questo specifico capo d'incolpazione l'Esposito deve essere prosciolto.

A diverse conclusioni invece il Collegio ritiene di giungere con riferimento al comportamento gravemente omissivo tenuto dall'odierno ricorrente che, pur essendo venuto a conoscenza di fatti sul conto del D'Onofrio perfettamente circostanziati e provenienti da fonte sicura,

- non ha immediatamente informato il Presidente A.I.A. ed il Comitato Nazionale;
- non ha inviato la segnalazione di rito alla Procura federale;
- non ha, pertanto, esercitato una delle funzioni connesse col delicato ruolo di Presidente sezionale.

Così (non) facendo, l'incolpato è venuto meno ad obblighi regolamentari chiaramente delineati dalle disposizioni normative di cui all'atto di contestazione.

In particolare, *“controllare l'osservanza dei doveri arbitrari da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura arbitrale (o, nel caso, federale N.d.R.) tutte le presunte infrazioni rilevate”* (cfr. c. 3, lett. l), art. 23 Reg. associativo), per un Presidente di Sezione non costituisce una sorta di *optional*, tanto meno se praticato a seconda della qualifica dell'associato di turno o in base al concetto di simpatia-antipatia “politica” del momento, bensì un preciso dovere regolamentare rispondente a uno dei valori e principi fondanti della nostra Associazione, quello cioè per cui *“l'A.I.A. (per il tramite dei suoi Dirigenti apicali, Presidenti sezionali inclusi N.d.R.) svolge compiti di vigilanza nei confronti dei proprio aderenti assumendo ... i conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti”* (cfr. art. 3 Codice Etico A.I.A.).

Allo stesso modo, anche l'obbligo di *“assicurare la collaborazione a tutti gli organi direttivi dell'A.I.A., nonché a quelli federali”* (cfr. art. 23 comma 3 lett.m del Regolamento A.I.A.), facendolo tanto più in modo che il proprio agire sia ed appaia come *“espressione di legalità ... attraverso comportamenti improntati alla dignità*

della funzione, alla correttezza ed alla lealtà” (vedasi art. 6.1 Codice Etico), dovrebbe invero essere avvertito da ogni iscritto all’A.I.A. già di per sé, indipendentemente da qualsiasi codificazione scritta, e questo perché *“è richiesta a tutti gli Associati la solidarietà verso gli altri ed un agire secondo lo spirito di gruppo”* (art. 5 Codice Etico).

Nella fattispecie, omettendo di segnalare *“prontamente”* (cioè sin dal giorno stesso in cui ne era venuto a conoscenza) agli Organi competenti le informazioni riguardanti l’ex Procuratore arbitrale, l’Esposito si è dimostrato non solo completamente privo di sensibilità istituzionale, ma anche manchevole quanto a prudenza, lealtà nei confronti dell’Associazione, indipendenza di giudizio, trasparenza e ponderazione (cfr. art. 42, c. 1, 2 e 3, lett c) Reg. associativo).

Né, a limitare l’estrema gravità di tale comportamento, indice peraltro di grande sciattezza e superficialità, possono concorrere gli elementi dedotti a propria difesa dall’odierno ricorrente.

In particolare, non è affatto vero che le situazioni riportategli dal Rosciano fossero espresse in forma *“dubitativa, generica, imprecisa e poco dettagliata”*, perché semmai risulta *per tabulas* l’esatto contrario, come dimostrato anche dalla meticolosa ed incontestata ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di prime cure nell’impugnata delibera.

Non è vero nemmeno che tali informazioni siano state *“riferite de relato senza alcuna certezza sulla veridicità delle stesse”*, perché l’accesso all’applicazione *“MySite”* è stato eseguito dal Rosciano in prima persona e il *“relatore-informatore”* dal quale quest’ultimo ha attinto le notizie è un rispettabilissimo Maggiore dei Carabinieri, nominativamente indicato.

Parimenti, non risulta dagli atti che l’Esposito abbia mai chiesto al Rosciano di mettere per iscritto le proprie affermazioni, essendo semmai provato il contrario

e cioè che, per espressa ammissione dell'incolpato, all'udire quelle notizie "*se ne sarebbe occupato lui*", con ciò lasciando intendere che tanto gli bastava per attivarsi.

Addirittura controproducente ai fini difensivi pare poi l'argomento per cui un associato ricoprente cariche di rilievo nazionale, praticamente per il solo fatto di "essere giunto sino a lì" dopo aver attraversato indenne il vaglio dei massimi Dirigenti A.I.A., tanto da indurre l'Esposito "*a non poter credere come vero*" quanto rappresentatogli dal Rosciano, non sarebbe da attenzionare come e, se possibile, anche più degli altri.

Se si seguisse un simile metro di valutazione infatti, s'introdurrebbe un'inaccettabile disparità di trattamento fra appartenenti alla medesima Associazione, tutti soggetti allo stesso Regolamento.

Non pare superfluo precisare, attesa l'evidente e persistente sottovalutazione dei fatti da parte dell'incolpato, che i principi che precedono devono essere applicati pure nel caso in cui il denunciante sia amico stretto del possibile "attenzionato", tanto da essere invitato a casa di quest'ultimo per festeggiare insieme a lui l'attribuzione di benemerenze e premi frutti del grande inganno, che è lecito supporre non sarebbero mai stati conferiti, se soltanto il primo si fosse minimamente attenuto alle prescrizioni regolamentari nel momento stesso in cui avrebbe dovuto farlo.

In base alle argomentazioni che precedono, questa Commissione ritiene dunque che gli addebiti disciplinari riguardanti la gravissima condotta omissiva tenuta dall'incolpato nella vicenda che ci occupa, così come quelli relativi alla trascuratezza, superficialità, approssimazione, sciatteria, mancanza di lealtà e totale travisamento della "*virtù del bene operare*" siano tutti positivamente riscontrati.

Ne consegue dunque che il secondo motivo di gravame è fondato, ma solo *in parte qua* invoca la mancanza di responsabilità disciplinare in capo all'Esposito per non aver effettuato "*le verifiche del caso*" sulle informazioni di cui era stato portato a conoscenza, non invece laddove asserisce che nemmeno nella sua condotta omissiva sarebbe ravvisabile alcunché di disciplinarmente rilevante.

Quanto alle pesantissime conseguenze in termini non soltanto di riverbero negativo sull'immagine esterna ed interna dell'A.I.A., ma persino sul suo assetto istituzionale, come pure alla dosimetria della sanzione da irrogare, si veda *infra*.

3.b) Come terzo motivo di gravame, il ricorrente deduce in giudizio la propria asserita buona fede, attestata sia dal comportamento tenuto nell'intera vicenda, sia da un percorso associativo di lungo corso, sino ad ora "*sine macula*".

Sul punto, il Collegio rileva come l'ammissione già in sede di audizione dinanzi alla Procura arbitrale di aver effettivamente omesso di segnalare il D'Onofrio a chi di competenza, segua però all'iniziale e disperato tentativo di negare l'evidenza dei fatti operato dall'Esposito nel corso della riunione del C.D.S. tenutasi in data 16.11.2022 presso la Sezione da lui presieduta, mentre i più stretti collaboratori l'incalzavano.

In quella stessa occasione, l'incolpato in un primo tempo "*affermava di non sapere nulla*" (vedasi relazione sull'accaduto stilata dall'O.A. Matteo Garganigo), così rispondendo persino ad una precisa domanda postagli proprio dall'O.A. Rosciano, peraltro suo lontano parente, salvo poi "arrendersi" e confermare che il colloquio aveva effettivamente avuto luogo come riferito.

Ne consegue che la tardiva ammissione di colpa, più che da sincera buona fede, pare dettata dall'impossibilità concreta di continuare a negare ciò che ormai risultava evidente a tutti.

Questo specifico motivo di gravame, pertanto, non è fondato.

4.b) Il quarto ed ultimo motivo d'appello, incentrato tanto sul governo delle circostanze operato dalla C.D.N., quanto sulla lamentata inadeguatezza e mancanza di proporzionalità della sanzione comminata all'esito del giudizio di primo grado, secondo il Collegio coglie parzialmente nel segno, entro i limiti sotto delineati.

Per una corretta comprensione del caso, giova ricordare innanzitutto che il decidente, nell'impugnata delibera, ha sanzionato il comportamento tenuto dall'Esposito - ritenuto responsabile di tutti i capi di contestazione ascrittigli - con l'applicazione della più severa sanzione regolamentare, quella del ritiro della tessera.

“Per la gravità dei fatti ... con un'evidenza solare, poi, in termini di conseguenze”, tale provvedimento è stato vieppiù irrogato “come sanzione disciplinare base”, prescindendo quindi dall'eventuale incidenza delle aggravanti.

Al tempo stesso però il Giudice di prime cure, pronunciandosi sulla questione delle contestate aggravanti, le ritiene entrambe *“certamente sussistenti”*.

Nel dettaglio, *“quanto all'aver commesso le infrazioni mentre ricopriva la carica di Presidente sezionale, non v'è dubbio che i capi 1 e 4 della contestazione siano di per sé avulsi dal riferimento alla carica stessa, trattandosi di richiami a concetti base”,* diversamente da ciò che si rileva relativamente agli altri due capi d'incolpazione che invece sono *“propri”* del Presidente di Sezione, di talché si deduce per l'appunto la sussistenza nel caso di specie, entro i limiti dianzi tracciati, dell'aggravante di cui al comma 4, lett. a), art. 7 delle norme di disciplina A.I.A..

Inoltre, *“senz'altro sussiste l'altra aggravante del danno all'A.I.A., perché il clamore mediatico dell'accaduto – riferito non soltanto alla persona di D'Onofrio, ma anche alla notizia che ha riguardato il Presidente sezionale – l'evidente lesione con-*

seguita agli Organi associativi e comunque il contributo che la condotta dell'incolpato ha fornito a tutte le richiamate conseguenze, sono il segno tangibile dell'esistenza dell'aggravante medesima".

Infine, nel giudizio di comparazione fra le due aggravanti e la pur riconosciuta attenuante di cui all'art. 7 comma 5, lett. b) delle norme di disciplina A.I.A., la C.D.N. si è pronunciata nel senso della prevalenza delle prime.

Orbene, il Collegio ritiene pienamente condivisibile la valutazione del Giudice di prime cure in merito alla sussistenza della prima aggravante contestata limitatamente ai soli capi di contestazione 4 ed 1 (qui però unicamente per *"non aver (l'Esposito, N.d.R.) informato ... il Presidente nazionale ed il C.N. ovvero non aver assunto ogni altra iniziativa atta a tutelare la credibilità e l'immagine dell'A.I.A."*) perché, come già osservato *sub* punto 2.b), dovrebbe essere richiesto a qualsiasi associato già dal comune senso d'appartenenza all'A.I.A., ancor prima che dal Regolamento, di agire secondo *"comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà"* (vedasi art. 6.1 Codice Etico), il che significa con prudenza, indipendenza di giudizio, trasparenza e ponderazione (cfr. art. 42, c. 1, 2 e 3, lett c) Reg. associativo).

Per contro, il giudizio di questa Commissione a riguardo della sussistenza della seconda aggravante, consistente nell'*"aver determinato danno all'immagine interna ed esterna dell'Associazione, ledendo l'autorità degli Organi ed istituzioni di essa, per la notorietà dei fatti"*, presenta più sfaccettature ed è così sintetizzabile.

In primis si ritiene che, proprio perché la succitata aggravante figura a chiare lettere nella rubrica d'incolpazione, la determinazione della sanzione base deve essere stabilita "al netto" della stessa, tanto più se quest'ultima viene poi ritenuta sussistente e addirittura prevalente rispetto all'attenuante di cui al comma 5, lett. b) delle norme di disciplina A.I.A..

In caso contrario si potrebbe configurare infatti un *bis in idem*, certamente (ed ingiustamente) troppo penalizzante nei confronti dell'incolpato.

Nella fattispecie, già nel computo della sanzione base il decidente ha considerato che *“dall’omissione in violazione dei principi associativi e delle regole di cui al capo d’incolpazione sono derivate conseguenze gravissime all’Associazione”*, concetto poi ribadito con l’ulteriore affermazione che l’Esposito si è reso responsabile di una condotta omissiva *“caratterizzata da contorni che confinano un’area di gravità disciplinare con un’evidenza solare in termini di conseguenze”*, e questo perché, qualora egli avesse segnalato il caso così come era suo dovere fare, *“i provvedimenti revocatori dell’incarico (di D’Onofrio, N.d.R.) sarebbero intervenuti ben prima di novembre 2022”*, con ciò evitando i disastrosi contraccolpi che l’intera vicenda ha causato all’A.I.A. e al suo Presidente Alfredo Trentalange.

Ne deriva pertanto che, proprio per evitare il lamentato *bis in idem*, la sanzione base va rideterminata senza tener conto delle conseguenze, da soppesare poi in un secondo momento, in sede cioè di valutazione delle circostanze.

Ciò premesso, è indubbio che *“l’affare D’Onofrio”* ha avuto ricadute gravissime sulla nostra Associazione, finita nell’occhio del ciclone dalla sera alla mattina a causa della spasmodica attenzione dei *mass media*, sempre alla ricerca del *“mostro”* di turno sul quale concentrare la propria attenzione in attesa del prossimo *scoop*; pressata da un’opinione pubblica che reclamava ad alta voce la testa del colpevole di turno, frettolosamente individuato in processi di piazza di stile giacobino; pesantemente attenzionata da quanti, invocando il bene e l’interesse degli arbitri, nel giro di pochi giorni li spogliano però dell’autodichia che, insieme all’autonomia, si pone alla base stessa della loro indipendenza; costretta a rinunciare al proprio Presidente che, per evitarne il commissariamento, ha preferito rassegnare le dimissioni con un nobile gesto risarcito solo in minima parte

dalla decisione n. 0098/2022-2023 del 27.4.2023 della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite.

E proprio tale decisione, definitivamente annullando la pronunzia con la quale in primo grado l'A.B. Alfredo Trentalange era stato sanzionato con l'irrogazione di tre mesi d'inibizione in relazione proprio alla vicenda D'Onofrio, conferma una volta di più l'idea che questo "*truffatore seriale*" (per riprendere la definizione datane dal giornalista Fulvio Bianchi) per anni ha menato le sue trame indisturbato ingannando due diverse Dirigenze A.I.A., le svariate centinaia di colleghi che, nel tempo, hanno avuto a che fare con lui e persino i non pochi che, da parte della F.I.G.C., si sono relazionati con lui anche da molto vicino senza mai nulla sospettare.

Tutto questo l'ex Procuratore arbitrale lo ha potuto fare approfittando non di connivenze, bensì di una falla nel sistema dei controlli, sulla quale ragionare perché non si riproduca più.

A fronte di tutto ciò, non v'è dubbio che se l'Esposito non avesse colpevolmente e tanto a lungo taciuto, anzi continuato a tacere finché il precipitare degli avvenimenti non l'ha costretto alle prime ammissioni, e avesse attivato le verifiche da parte degli Organi competenti, si sarebbe potuto evitare questo scempio, perché sarebbe certamente bastato un semplice confronto fra l'O.A. Rosciano e il D'Onofrio per far gettare la maschera a quest'ultimo, così come dimostrato da quanto successo al raduno di Brallo del settembre 2022 quando, al solo sentir pronunciare dal Rosciano il nome del Maggiore che lo conosceva bene, il secondo ha subito battuto in ritirata.

Ciò non toglie che un "caso" sarebbe comunque scoppiato, seppure in tono più dimesso e con ricadute sicuramente meno gravi sulla nostra Associazione, fermo restando il fatto che il D'Onofrio sin lì c'era comunque arrivato, non certo perché

postovi dall'Esposito, bensì perché a più riprese nominato da diverse Dirigenze nazionali senza che ne avesse i titoli e a dispetto della sua certo non immacolata fedina penale, ovviamente tenuta nascosta a tutti.

Pertanto, il nesso eziologico fra il gravissimo comportamento omissivo mantenuto per tanto tempo dall'Esposito e ciò che ne è conseguito sussiste a livello soltanto di concausa certamente molto rilevante, ma non unica.

Nel giudizio di bilanciamento fra le circostanze, infine, anche questa Commissione propende per la prevalenza delle aggravanti sulla riconosciuta attenuante, perché proprio la lunga e qualificata permanenza dell'incolpato nei ruoli della nostra Associazione, insieme all'esperienza acquisita, avrebbero dovuto indurlo ad agire con tempestività, senza fidarsi solo delle proprie sensazioni, certamente influenzate, per non dire inquinate, dal rapporto di ostentata amicizia che lo legava all'ex Procuratore arbitrale facendogli prendere per "oro colato" qualsiasi storiella quest'ultimo gli raccontasse.

In base alle considerazioni precedenti, passando ora all'esame del trattamento sanzionatorio, il Collegio:

- riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'associato relativamente a tutti i capi d'incolpazione contestati, con l'eccezione relativa al "*non avere, una volta appresi i gravi e circostanziati fatti a carico del D'Onofrio, immediatamente svolto le verifiche del caso*", addebito dal quale l'incolpato deve essere prosciolto per i motivi esposti *sub* punto 2.b);
- considerato che la sanzione base deve essere ridefinita tenuto conto della svolta valutazione riguardante le conseguenze della condotta omissiva serbata dall'odierno ricorrente, così come argomentato *sub* punto 4.b);

- valutata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, c. 4, lett. a) delle norme di disciplina A.I.A. limitatamente soltanto al quarto capo d'incolpazione e ad una parte del primo, sempre per quanto esposto *sub* punto 4.b);
- valutata altresì la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, c. 4, lett. b) delle norme di disciplina A.I.A.;
- definito il nesso eziologico fra il comportamento omissivo tenuto dall'Esposito e tutto ciò che ne è conseguito come sussistente a livello di causa;
- ritenuta la prevalenza, nel giudizio di bilanciamento fra le circostanze, delle contestate aggravanti sulla riconosciuta attenuante;

ritiene l'appello parzialmente fondato, rideterminando la sanzione nella misura di cui al dispositivo, secondo proporzionalità e giustizia.

P.Q.M.

La Commissione di Disciplina d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello dell'associato, irroga nei confronti dell'A.B. Giuseppe Esposito della Sezione A.I.A. di Cinisello Balsamo la sanzione disciplinare della sospensione della durata di mesi ventiquattro e quindi dal 20.11.2022 sino al 19.11.2024.

Così deciso in Roma, addì 3 maggio 2023.

Il Presidente estensore
A.B. Avv. Giuseppe Fonisto

Il Componente Segretario
A.B. Dott. Anselmo Pagani